

Assicurazione per la perdita d'impiego abbinata al mutuo Banca di Imola S.p.A.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: Genertel S.p.A.

Prodotto: Assicurazione Lavoro - Perdita d'impiego

Ultima edizione disponibile del DIP Aggiuntivo Danni pubblicato: 07/2024

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

- Genertel S.p.A. è una società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'albo dei gruppi assicurativi.
- Sede legale: Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste - ITALIA
- Sito Internet: www.genertel.it
- Indirizzo di posta elettronica: clienti.gruppocarira@genertel.it
- PEC: genertel@pec.genertel.it
- Indirizzo postale: Genertel - SAP Danni, via Marocchesa 14 31021 Mogliano Veneto (TV)
- Genertel S.p.A. è iscritta al numero 1.00012 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Patrimonio netto della Società al 31/12/2023: 341.362.105 euro, di cui 145.141.520 euro relativi al Capitale Sociale e 141.005.798 euro al totale delle riserve patrimoniali. Indice di solvibilità: 195% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (830.819.730,27 euro) e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità (243.687.656,17 euro) richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016). Requisito Patrimoniale minimo: 109.659.445,27 euro. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet: <https://www.genertel.it/chi-siamo>.
NOTA: Dati patrimoniali e SFCR da bilancio 31/12/2023 di Genertel S.p.A. Info e aggiornamenti a seguito delle operazioni societarie che hanno interessato la Società con effetto 1/7/2024 saranno disponibili su www.genertel.it.

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

PERDITA D'IMPIEGO

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, l'importo di ciascun indennizzo è pari a quello previsto nel piano di ammortamento per ciascuna rata mensile di mutuo, con un **limite massimo di 2.000 euro per ciascuna rata mensile**. Se l'assicurato è intestatario di più mutui, il limite di 2.000 euro va considerato un limite complessivo per tutti. **Il piano di ammortamento su cui Genertel si basa per il calcolo dell'indennizzo è sempre quello originario del mutuo**. Se la periodicità di pagamento delle rate del mutuo non è mensile, ma ad esempio trimestrale o semestrale, Genertel calcola l'indennizzo riproponendolo su base mensile (ad esempio dividendo l'importo della rata trimestrale per tre o quella semestrale per sei e pagando gli indennizzi con cadenza mensile).

Per ciascun sinistro e per ciascun assicurato, Genertel indennizza al massimo:

- 18 rate mensili di mutuo se l'assicurato ha fino a 54 anni di età;
- 17 rate mensili di mutuo se l'assicurato ha 55 anni di età;
- 16 rate mensili di mutuo se l'assicurato ha 56 anni di età;
- 15 rate mensili di mutuo se l'assicurato ha 57 anni di età;
- 14 rate mensili di mutuo se l'assicurato ha 58 anni di età;
- 13 rate mensili di mutuo se l'assicurato ha 59 anni di età;
- 12 rate mensili di mutuo se l'assicurato ha dai 60 anni di età in su.

Se si verifica più di un sinistro, Genertel indennizza fino a un **massimo di 36 rate mensili complessive** per tutta la durata della polizza.



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

PERDITA D'IMPIEGO

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

PERDITA D'IMPIEGO

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, dopo la prima denuncia di sinistro, l'assicurato può presentare una denuncia successiva solo dopo un certo periodo di tempo, detto **periodo di riqualificazione**. Il periodo di riqualificazione è un periodo di tempo che deve passare tra un sinistro e l'altro perché il nuovo sinistro sia indennizzabile. Tale periodo ha una durata minima di 180 giorni consecutivi.

Durante il periodo di riqualificazione, l'assicurato deve:

- tornare ad essere un lavoratore dipendente privato;
- essere assunto in modo continuativo per l'intero periodo;
- concludere e superare il periodo di prova (prima della fine del periodo di riqualificazione stesso).

La polizza prevede un periodo di **franchigia assoluta di 45 giorni consecutivi**. La franchigia assoluta è il periodo di tempo, che segue immediatamente un sinistro, per il quale Genertel non riconosce alcun indennizzo. Di conseguenza, Genertel non indennizza le rate mensili del mutuo che scadono nei primi 45 giorni consecutivi dopo un sinistro. Il conteggio del periodo di franchigia parte dal primo giorno di inattività lavorativa, che Genertel desume dalla lettera di licenziamento (o da una comunicazione equivalente).




Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?


Cosa fare in caso di sinistro?


Denuncia di sinistro

Quando avviene un sinistro, l'assicurato deve informare Genertel in forma scritta. Può inviare la denuncia all'indirizzo email sinistri.banche@genertel.it, o via posta scrivendo a **Genertel S.p.A. - Area Sinistri - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**, o tramite i canali di Banca di Imola S.p.A. (da qui in avanti "la Banca"). La struttura liquidativa di Genertel è unica e direzionale, raggiungibile al telefono al numero +39.040.20.20.450 del Servizio Assistenza Sinistri, che opera dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:00. L'assicurato deve inviare a Genertel tutta la documentazione richiesta.

	<p>Dopo il licenziamento, per rendere effettiva la disoccupazione e far sì che la garanzia possa operare, l'assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non deve svolgere altre attività che generano un reddito o un guadagno e che lo impegnano per più di 16 ore a settimana; - deve iscriversi a un centro per l'impiego; - non deve rifiutare senza motivo eventuali offerte di lavoro. <p>Dopo il pagamento del primo indennizzo, Genertel paga quelli successivi (ossia indennizza altre rate mensili di mutuo) solo se la disoccupazione prosegue. Di conseguenza, per chiedere l'indennizzo delle rate mensili di mutuo successive, l'assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informare Genertel, in forma scritta, dopo la scadenza di ogni rata mensile di mutuo per cui chiede l'indennizzo; - provare a Genertel, mensilmente, che la disoccupazione è ancora effettiva. <p>Dal momento in cui le condizioni per la disoccupazione decadono, anche solo provvisoriamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Genertel non paga gli indennizzi successivi (ossia non indennizza le successive rate mensili del mutuo); - il sinistro si intende liquidato in via definitiva. <p>L'assicurato si impegna a collaborare per consentire a Genertel di svolgere le indagini e gli accertamenti necessari. L'assicurato si impegna anche ad autorizzare il proprio datore di lavoro a fornire a Genertel tutte le informazioni che le servono per erogare le prestazioni previste dalla polizza.</p>
	Assistenza diretta/in convenzione: Genertel non prevede l'erogazione di prestazioni di assistenza da parte di enti o strutture convenzionate.
	Gestione dei sinistri da parte di altre imprese: Genertel non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre imprese.
	Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto: I diritti che derivano dalla polizza si prescrivono dopo due anni dal giorno del sinistro che dà origine al diritto alla prestazione.
Dichiarazioni inesatte e reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Genertel si impegna a pagare l'indennizzo all'assicurato, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, entro 30 giorni dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per definire il sinistro.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	<p>Genertel prevede un rimborso di premio nei casi elencati sotto.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ripensamento dopo l'adesione da parte dell'assicurato. Genertel, per il tramite della Banca, rimborsa all'assicurato il premio pagato e non goduto al netto delle imposte. Genertel calcola il rimborso a partire dal giorno in cui l'assicurato invia la richiesta di ripensamento ed effettua il rimborso entro 30 giorni dal giorno in cui riceve la comunicazione. Estinzione anticipata totale o trasferimento del mutuo. Quando risolve la polizza, Genertel rimborsa all'assicurato, per il tramite della Banca, il premio pagato e non goduto al netto delle imposte. La parte di premio rimborsata è quella relativa al periodo che intercorre tra le seguenti date: <ul style="list-style-type: none"> - la fine del mese in cui l'assicurato estingue o trasferisce il mutuo (il mese in cui avviene l'estinzione è sempre conteggiato per intero); - il giorno in cui scade il periodo di copertura per cui l'assicurato ha versato il premio (annualità assicurativa in corso). Genertel effettua il rimborso entro 60 giorni dalla data di estinzione o trasferimento. Estinzione parziale del mutuo. Genertel, per il tramite della Banca, rimborsa all'assicurato la parte pro quota del premio pagato per l'annualità in corso, e ricalcola il premio annuo a partire dalla prima scadenza annuale successiva. Accollo del mutuo da parte di terzi. Genertel, per il tramite della Banca, rimborsa all'assicurato il premio non goduto al netto delle imposte. La parte di premio rimborsata è quella relativa al periodo che intercorre tra le seguenti date: <ul style="list-style-type: none"> - la fine del mese in cui il terzo si accolla il mutuo (il mese in cui avviene l'accollo è sempre conteggiato per intero); - il giorno in cui scade il periodo di copertura per cui l'assicurato ha versato il premio (annualità assicurativa in corso). Pensionamento o prepensionamento. Genertel, per il tramite della Banca, rimborsa all'assicurato il premio non goduto al netto delle imposte. La parte di premio rimborsata è quella relativa al periodo che intercorre tra le seguenti date: <ul style="list-style-type: none"> - la fine del mese in cui l'assicurato va in pensione (o prepensionamento) o, se successiva, la fine del mese in cui l'assicurato comunica il pensionamento/prepensionamento a Genertel (il mese in corso è sempre conteggiato per intero); - il giorno in cui scade il periodo di copertura per cui l'assicurato ha versato il premio (annualità assicurativa in corso). Inassicurabilità. <ul style="list-style-type: none"> - Se l'adesione di una persona non assicurabile è la conseguenza di un errore in buona fede fatto al momento dell'adesione, Genertel annulla la polizza e rimborsa all'assicurato, per il tramite della Banca, tutto il premio pagato. - Negli altri casi Genertel, per il tramite della Banca, rimborsa all'assicurato il premio non goduto al netto delle imposte. In tal caso, la parte di premio rimborsata è quella relativa al periodo che intercorre tra le seguenti date: <ul style="list-style-type: none"> - la fine del mese in cui Genertel viene a conoscenza del reale stato delle cose (il mese in corso è sempre conteggiato per intero); - il giorno in cui scade il periodo di copertura per cui l'assicurato ha versato il premio (annualità assicurativa in corso).

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di richiedere la sospensione dell'assicurazione. Se al momento del tacito rinnovo l'assicurato non versa il premio dovuto, la polizza resta sospesa dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza e Genertel non è più tenuta a pagare indennizzi per eventuali sinistri avvenuti successivamente, o avvenuti prima ma ancora in corso.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<p>L'assicurato può recedere dalla polizza entro 60 giorni dal giorno dell'adesione. Può farlo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a: Genertel SAP Danni - via Marocchessa 14 31021 Mogliano Veneto (TV); - via PEC, scrivendo a genertel@pec.genertel.it; - tramite un apposito modulo di richiesta, da firmare presso la Filiale di riferimento della Banca che provvederà a inoltrare tale documento a Genertel. <p>Per l'esercizio del diritto di ripensamento entro i termini previsti fanno fede la data del timbro postale, o quella di invio della PEC, o quella in cui l'assicurato firma il modulo presso la Filiale.</p>
Risoluzione	<p>Genertel prevede la risoluzione della polizza prima della scadenza concordata nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> se l'assicurato esercita il diritto di ripensamento, con effetto dalle 24 del giorno in cui fa la richiesta; se l'assicurato invia la disdetta annuale o una delle parti invia la disdetta in occasione del tacito rinnovo, con effetto dalle 24 del giorno in cui scade l'annualità assicurativa in corso (o dalle 24 del giorno in cui la polizza scade, se la scadenza coincide con un eventuale tacito rinnovo; in questo caso il tacito rinnovo previsto non avviene); se l'assicurato estingue il mutuo in anticipo, con effetto dalle 24 del giorno di estinzione; se l'assicurato trasferisce il mutuo presso un'altra banca, con effetto dalle 24 del giorno di trasferimento; se un terzo si accolla il mutuo, con effetto dalle 24 del giorno dell'accollo; se al momento del tacito rinnovo l'assicurato non versa il premio dovuto. In questo caso, ai sensi del Codice Civile, la polizza resta sospesa dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza e Genertel non è più tenuta a pagare indennizzi per eventuali sinistri avvenuti successivamente, o avvenuti prima ma ancora in corso; Genertel resta in attesa del pagamento per 60 giorni dopo la scadenza dopodiché, se l'assicurato non ha ancora versato il premio, risolve la polizza per inadempimento;

- g) se, alla data in cui è previsto il pagamento del **premio annuale**, l'assicurato **non versa il premio dovuto** alla Banca (e la Banca chiede di conseguenza la cessazione della polizza). In questo caso, ai sensi del Codice Civile, la polizza resta sospesa dal quindicesimo giorno successivo alla data prevista per il pagamento annuale e Genertel non è più tenuta a pagare indennizzi per eventuali sinistri avvenuti successivamente, o avvenuti prima ma ancora in corso; Genertel resta in attesa del pagamento per 30 giorni dopo la scadenza dopodiché, se l'assicurato non ha ancora versato il premio, risolve la polizza per inadempimento;
- h) se l'assicurato consegue la **pensione di vecchiaia** o la **pensione anticipata**, con effetto dalle 24 del giorno in cui la consegue o, se posteriore, dal giorno in cui l'assicurato lo comunica a Genertel;
- i) se Genertel esercita il **diritto di annullamento o recesso** a seguito di **inassicurabilità**, con effetto dal giorno di decorrenza in caso di annullamento, o dalle 24 del giorno in cui viene a conoscenza del reale stato delle cose in caso di recesso.
- Se al momento della risoluzione c'è una quota di premio pagata e non goduta, Genertel la rimborsa al netto delle imposte. Il rimborso del premio è previsto secondo le modalità descritte sopra alla voce "Rimborso".
- Se un sinistro è ancora in corso quando la polizza scade, si sospende per mancato pagamento o si risolve, Genertel non paga gli indennizzi per le rate mensili di mutuo che scadono dopo la data di scadenza o risoluzione, o durante la sospensione della polizza.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto assicurativo *Assicurazione Lavoro - Perdita d'Impiego*, che è una polizza collettiva ad adesione facoltativa, è rivolto alle persone fisiche, clienti della Banca, che:

- stipulano con la Banca un contratto di mutuo garantito da un'ipoteca su un bene immobile;
- al momento dell'adesione hanno un'età compresa tra i 18 e i 65 anni, e in ogni caso stipulano un mutuo che scade prima del compimento dei loro 75 anni;
- sono lavoratori dipendenti del settore privato assunti con un contratto regolato dalla legge italiana;
- desiderano tutelarsi in caso di temporanea difficoltà nel pagare le rate del mutuo a seguito di una perdita d'impiego (protezione del patrimonio).



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: sono previsti i seguenti costi di intermediazione a carico dell'assicurato.

Nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Lazio, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Valle D'Aosta, Veneto e Umbria: 35,00% del premio imponibile.

Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia: 30,00% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami possono essere presentati a Genertel con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con lettera inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality; - Tramite il sito internet di Genertel www.genertel.it, nella sezione Reclami; - Via email all'indirizzo reclami@genertel.it. <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality.</p> <p>Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Se il reclamo perviene a Genertel, Genertel provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato a Genertel o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

<p>Mediazione</p>	<p>In caso di controversie in materia di contratti assicurativi, l'assicurato deve rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>L'assicurato può attivare preliminarmente la negoziazione assistita facoltativa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>La polizza non prevede l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-network/members-fin-net-country_it - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.